



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GELMINI, SCALFAROTTO, CALENDIA, PAITA,
FREGOLENT, LOMBARDO, SBROLLINI e VERSACE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2023

Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia,
dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge contiene una serie di norme immediatamente precettive che intervengono sulla disciplina attualmente vigente (segnatamente, sulla legge concernente la disciplina delle province e degli enti di area vasta), allo scopo di armonizzarla e aggiornarla, tenendo conto anche dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale. Vengono altresì disposte le abrogazioni delle disposizioni incompatibili con le innovazioni normative, nonché alcune norme transitorie finalizzate a regolamentare il momento di passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina.

Il disegno di legge, dunque, interviene sulla disciplina dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56, adeguandone alcuni profili, con disposizioni immediatamente efficaci, alla luce degli esiti del *referendum* costituzionale del 2016, nonché in relazione alla prassi applicativa, che ha fatto emergere l'esigenza di un adeguamento dell'assetto ordinamentale.

L'articolo 1 modifica varie disposizioni della citata legge, concernenti: la durata del mandato del presidente della provincia e del

consiglio provinciale, per ciascuno dei quali è prevista una durata di cinque anni (ad oggi la durata del presidente è di quattro anni e quella del consiglio è di due anni), adeguandone anche il sistema di elezione, con la previsione che ciascuna candidatura alla carica di presidente debba essere collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere; l'introduzione del sistema di doppia preferenza di genere nell'elezione dei consigli metropolitani e provinciali; il voto dei sindaci nell'assemblea dei sindaci nelle province, che può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici; i poteri e le funzioni degli organi, con particolare riferimento alle competenze del consiglio metropolitano e provinciale ai fini dell'approvazione del bilancio; la riscrittura delle funzioni fondamentali delle province nonché l'istituzione della giunta metropolitana e la reintroduzione della giunta provinciale.

L'articolo 2 contiene una serie di disposizioni transitorie e finali volte a consentire e agevolare l'attuazione del nuovo quadro normativo introdotto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Sono organi della città metropolitana:

a) il sindaco metropolitano;

b) la giunta metropolitana;

c) il consiglio metropolitano;

d) la conferenza metropolitana. »;

b) al comma 8, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. Il voto dei sindaci nella conferenza metropolitana può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. Ai fini delle deliberazioni della conferenza metropolitana, la mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole »;

c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« *8-bis.* La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da assessori nominati dal sindaco metropolitano nel numero, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le città metropolitane con popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre

per le città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessa dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

8-ter. Il consigliere metropolitano che assuma la carica di assessore della giunta metropolitana cessa dalla carica di consigliere metropolitano all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti.

8-quater. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio metropolitano o alla conferenza metropolitana »;

d) il comma 35 è sostituito dal seguente:

« 35. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34, scrivendo il cognome, o in caso di omonimia, nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista votata. Qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza »;

e) il comma 41 è abrogato;

f) al comma 50, le parole: « in materia di comuni » sono sostituite dalle seguenti: « in materia di province »;

g) il comma 51 è sostituito dal seguente:

« 51. Le province sono disciplinate dalla presente legge, dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dalle disposizioni del testo unico, in quanto compatibili. Nelle ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettere a) e c), del testo unico, si procede allo scioglimento del consiglio provinciale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. In tale ipotesi decadono gli altri organi della provincia »;

h) il comma 54 è sostituito dal seguente:

« 54. Sono organi delle province:

- a) il presidente della provincia;
- b) la giunta provinciale;
- c) il consiglio provinciale;
- d) l'assemblea dei sindaci »;

i) dopo il comma 54 sono inseriti i seguenti:

« 54-bis. La giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede e da assessori, tra i quali il vicepresidente, nominati dal presidente nel numero, stabilito dallo statuto, non superiore a tre per le province con popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a due per le province con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna. In caso di revoca, dimissioni, impedimento o decadenza di un assessore, il presidente della provincia può nominare in sua sostituzione un altro assessore.

54-ter. Il consigliere provinciale che assume la carica di assessore della giunta provinciale cessa dalla carica di consigliere provinciale all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti.

54-quater. La giunta provinciale collabora con il presidente della provincia nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio provinciale o all'assemblea dei sindaci »;

l) al comma 55:

1) al primo periodo, le parole: « Il presidente della provincia rappresenta l'ente » sono sostituite dalle seguenti: « Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia, rappresenta la provincia »;

2) il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: « Su proposta del presidente della provincia, il consiglio approva i bilanci dell'ente »;

m) il comma 56 è sostituito dal seguente:

« 56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia, ha poteri deliberativi, propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo statuto. Il voto dei sindaci nell'assemblea può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. Ai fini delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci, la mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole »;

n) al comma 59, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni »;

o) al comma 60, le parole: « , il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni » sono soppresse;

p) al comma 68, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni »;

q) il comma 69 è sostituito dal seguente:

« 69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei co-

muni della provincia nello stesso giorno in cui è eletto il presidente della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale. »;

r) dopo il comma 69 è inserito il seguente:

« 69-bis. Le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si tengono in una domenica del mese di ottobre e sono indette, entro il quarantesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, con decreto del presidente della provincia »;

s) il comma 70 è sostituito dal seguente:

« 70. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale. Le liste di candidati sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere e sono collegate ad un candidato alla carica di presidente della provincia. Le liste devono prevedere un'adeguata rappresentanza dei comuni del territorio e devono essere composte da un numero pari di candidati uomini e donne, collocati in ordine alternato, in ottemperanza all'articolo 51 della Costituzione. Ciascun elettore esprime un unico voto sul contrassegno di una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un candidato alla carica di presidente. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. La cifra elettorale di ogni lista è data dal totale dei voti ottenuti dalla lista stessa. Non sono ammesse all'attribuzione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è attribuito il sessanta per cento dei seggi del consiglio provinciale, con arrotondamento all'unità più prossima in caso di cifra decimale. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in pro-

porzione ai voti ottenuti, applicando il meccanismo previsto dal comma 36, secondo, terzo e quarto periodo »;

t) il comma 76 è sostituito dal seguente:

« 76. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome di uno o due candidati compresi nella lista votata. qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. È nulla la scheda in cui siano stati votati il contrassegno di una lista ed il nominativo di un candidato a presidente non collegato a tale lista »;

u) il comma 77 è sostituito dal seguente:

« 77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni ai sensi del comma 70. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età »;

v) al comma 78, primo periodo, la parola: « ponderata » è sostituita dalle seguenti: « , fermo restando quanto stabilito dal comma 70, ultimo periodo »;

z) al comma 85:

1) all'alinea, le parole: « quali enti con funzioni di area vasta » sono sostituite dalle seguenti: « oltre alle funzioni di cui alla lettera f) del comma 44 »;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) gestione dell'edilizia scolastica nonché compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado e artistica ed alla

formazione professionale, attribuiti dalla legislazione statale e regionale »;

3) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) previa intesa con i comuni interessati, esercizio delle funzioni di centrale unica di committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e procedure selettive »;

aa) i commi 58, 66, 71, 72, 89, 99 e 100 sono abrogati.

Art. 2.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il sindaco metropolitano e il presidente della provincia, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche allo statuto in attuazione, rispettivamente, del comma 8-*bis* e del comma 54-*bis* dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, come introdotti dall'articolo 1 della presente legge, possono nominare gli assessori in conformità alle citate disposizioni.

2. La scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata fino alla scadenza naturale del mandato dei presidenti delle rispettive province. Con l'elezione del nuovo presidente della provincia si procede al contestuale rinnovo del consiglio provinciale con le modalità previste dall'articolo 1, comma 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i

criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché quelli a tempo determinato in corso, fino alla scadenza per essi prevista. Nella definizione dei predetti criteri sono individuate, in particolare, le risorse finanziarie da trasferire dagli altri livelli di governo alle province. Nella predisposizione dello schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, si procede alla consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto sono altresì dettate disposizioni in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale ed è stabilita la data dell'effettivo avvio dell'esercizio delle nuove funzioni attribuite alle province.

4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 3, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma dispone comunque in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.

5. Lo Stato e le regioni adeguano la rispettiva legislazione alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, anche sopprimendo e riordinando enti, agenzie o organismi che esercitano funzioni riconducibili alle città metropolitane e alle province, in attuazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

€ 1,00